

Finanziamenti attività base di ricerca

(art. 1 commi 295-305 legge Bilancio 2017 n. 232 dell'11.12.16)

Cos'è

- “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca”, destinata a incentivare l'attività base di ricerca dei **professori di seconda fascia e dei ricercatori** delle università statali
- a decorrere dal 2017: stanziamento di **€ 45 mln annui**
- l'importo annuale del finanziamento **individuale** è pari a **€ 3.000**. Pertanto, potranno essere finanziate, complessivamente, fino a 15.000 domande.

Non possono accedere al finanziamento i professori di seconda fascia e i ricercatori che:

- in regime di impegno a tempo definito
- in aspettativa
- fruiscono di finanziamenti pubblici, comunque denominati, nazionali, europei o internazionali. In particolare, si fa riferimento esplicito ai finanziamenti provenienti dall'European Research Council (ERC) e dai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

Procedura per l'accesso alle risorse

- **entro il 31 luglio** di ogni anno ANVUR predispone, per ciascun settore scientifico-disciplinare, l'elenco dei **professori di seconda fascia e dei ricercatori** che possono chiedere il finanziamento annuale delle proprie attività base di ricerca;
- gli elenchi includono i professori di seconda fascia e i ricercatori la cui **produzione scientifica** individuale relativa agli **ultimi 5 anni** è almeno pari **ad un indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia – o dei ricercatori –**, calcolato dall'ANVUR per ciascun settore scientifico-disciplinare, sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio
- **entro il 30 settembre**: professori e ricercatori fanno domanda
- **entro il 30 novembre**: MIUR trasferisce all'Università il finanziamento in modo da soddisfare il **75% delle domande dei ricercatori e il 25% delle domande dei professori di seconda fascia**